

**0011451/15****REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**DISCIPLINARE
PROFESSIONISTI****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SECONDA SEZIONE CIVILE**

R.G.N. 19874/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. *MUS*

Dott. MASSIMO ODDO

- Presidente -

Rep. *C1*

Dott. VINCENZO MAZZACANE

- Rel. Consigliere -

Ud. 08/04/2015

Dott. BRUNO BIANCHINI

- Consigliere -

CC

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19874-2014 proposto da:

MP**C.F.X**

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 64, presso

lo studio dell'avvocato FRANCESCO CASTIELLO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

MAZZOLI, MARIA LUISA METELLI, quest'ultima per proc.

spec. del 18/3/2015;

- **ricorrente** -**contro**CONSIGLIO NOTARILE PROVINCIALE **X** **Y** , IN

PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP. TE P.T.,

2015

1089

CASSAZIONE *Det*

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO
14, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO BARONE,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ALFREDO BIANCHINI;

- **controricorrente** -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE SUPREMA CORTE CASSAZIONE,
PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA,
PRESIDENTE CONSIGLIO NOTARILE PROVINCIALE X ;

- **intimati** -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 18/07/2014; (R.G. 2232/13);

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/04/2015 dal Consigliere Dott.
VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli Avvocati Metelli, Mazzoli e Castiello
difensori della ricorrente che hanno chiesto
l'accoglimento di quanto esposto ed in atti;

udito l'Avv. Barone Anselmo che ha chiesto
l'accoglimento delle difese esposte ed in atti con
rigetto del ricorso;

sentito il P.M. in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT.
LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione del 26-3-2013 la CO.RE.DI. del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia – Giulia e Veneto irrogava al notaio PM , riconosciute le attenuanti generiche, la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00, avendo ritenuto la sussistenza dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 3 *ter* del D. LGS. n. 463/1997 e 147 lettera a) L.N., in relazione alla necessità per l'Agenzia delle Entrate di procedere alla nuova liquidazione delle imposte con riferimento agli atti (non esenti) registrati dal notaio M , segnatamente nel 2010 per 179 avvisi di riliquidazione su 492 e, fino all'ottobre 2011, per 102 avvisi di riliquidazione su 233; la CO.RE.DI. aveva evidenziato la violazione non solo del dovere di versare le imposte dovute, ma anche di individuare esattamente i tributi dovuti in base alla natura dell'atto e di determinarne correttamente l'ammontare.

Proposta impugnazione da parte della M cui resisteva il Consiglio Notarile di X che introduceva altresì un ricorso incidentale la Corte di Appello di Venezia con ordinanza del 18-7-2014 ha rigettato il ricorso principale e, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale, ed in parziale riforma di tale decisione, confermata nel resto, ritenuta la violazione dell'art. 147 lettera b) della L.N., ed escluse le attenuanti generiche, ha irrogato al notaio M la sanzione della sospensione dalle funzioni notarili per la durata di mesi uno.

Il giudice di appello ha anzitutto rilevato che la richiesta di apertura del procedimento disciplinare nel novembre del 2012 – a fronte di una comunicazione al Consiglio Notarile di X nel febbraio 2011 della risposta dell'Agenzia delle Entrate con la indicazione di tutti gli atti dei notai della Provincia che avevano richiesto una riliquidazione, e quindi, non solo della posizione del notaio M – aveva trovato ampia giustificazione nella complessità e delicatezza della vicenda e nella difficoltà degli accertamenti che il Consiglio aveva dovuto espletare; d'altra parte doveva escludersi la natura perentoria dei termini del procedimento disciplinare, in assenza di una

espressa previsione normativa al riguardo, e in presenza dell'espressione utilizzata dall'art. 153 L.N. ("*senza indugio*"), che deponeva in senso opposto.

L'ordinanza impugnata ha poi escluso qualsiasi profilo di illegittimità nell'accesso allo studio del suddetto notaio, a fini ispettivi, da parte di un Collegio composto da cinque consiglieri anziché di uno solo di essi, atteso che la collegialità trovava una agevole spiegazione nel numero e nella complessità degli atti da ispezionare; inoltre, considerato che il notaio aveva impedito l'accesso a detto Collegio, non era comunque individuabile l'interesse sotteso a tale doglianza; in ogni caso la legittimità della disposta ispezione non era revocabile, visto il deposito, da parte del notaio, di 178 avvisi di liquidazione con la prova dei relativi pagamenti, in data 22-6-2011, ovvero in epoca successiva all'infruttuoso accesso per lo svolgimento dell'ispezione (17-6-2011), ed a fronte di una richiesta da parte del Consiglio Notarile del 23-3-2011.

La Corte territoriale ha inoltre escluso qualsiasi rilevanza all'ipotizzato intento ritorsivo sottostante alla decisione del Consiglio di attivare il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, dovendosi avere esclusivo riguardo alla verità dell'addebito; comunque la delibera del Consiglio Notarile in tema di tariffe che aveva portato, su ricorso della M , al suo annullamento ed al provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato risaliva al 30-1-2012, e dunque ad epoca successiva all'avvio delle verifiche e degli accertamenti istruttori finalizzati al promovimento dell'azione disciplinare, mentre la sentenza del TAR che aveva disposto l'annullamento della delibera (n. 1473/2012) ed il provvedimento dell'AGCM (30-5-2013) erano posteriori al formale avvio della iniziativa disciplinare.

L'ordinanza impugnata ha poi disatteso la doglianza relativa ad una pretesa difformità di trattamento in riferimento alle sanzioni in materia disciplinare, non essendo applicabile al riguardo il principio di parità di trattamento, avuto riguardo alla natura dell'illecito ed al giudizio di

responsabilità soggettiva ad esso conseguente; né per altro verso l'insussistenza di altre pendenze del notaio M con l'Agenzia delle Entrate escludeva di per sé la configurabilità dell'illecito.

Esaminando quindi il primo motivo del reclamo incidentale, la Corte territoriale ha ritenuto che effettivamente la condotta del notaio M configurava la violazione dell'art. 147 lettera b) L.N. con riferimento alle norme di deontologia professionale richiamate nella richiesta di procedimento, essendo indiscutibile che nella reiterata ed abnorme erroneità nella determinazione delle imposte di un numero di atti talmente elevato da essere di per sé ingiustificabile dovesse ravvisarsi una non occasionale violazione delle norme deontologiche richiamate dal Consiglio Notarile e, tra le altre, di quelle di cui ai punti 1 (corretta interpretazione della legge), e 2 (aggiornamento della preparazione professionale, corretta informazione dei clienti, correttezza e responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate).

Infine il giudice di appello, in accoglimento di uno dei profili del secondo motivo del reclamo incidentale, ha ritenuto che l'assenza di precedenti a carico del notaio M risultava di per sé sola recessiva rispetto al numero degli atti per i quali era stata accertata la erroneità della liquidazione delle imposte, alla perseveranza ultrannuale della condotta del notaio, anche dopo l'audizione del Consiglio Notarile, all'atteggiamento del notaio nei confronti dell'attività ispettiva del Consiglio Notarile ed alla incontestata assenza di profili di complessità nelle liquidazioni erronee; pertanto non si ravvisavano i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.

Per la cassazione di tale ordinanza il notaio M ha proposto un ricorso articolato in otto motivi seguito successivamente da una memoria cui il Consiglio Notarile di X ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 153 secondo comma L.N. e 12 disposizioni della legge in generale nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sostiene che in sede di reclamo era stato rappresentato che il Consiglio Notarile di Verona in data 15-2-2011 aveva acquisito dalla Agenzia delle Entrate piena contezza del numero delle riliquidazioni, dei nominativi dei singoli notai del distretto destinatari delle stesse e dei relativi importi, avendo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Verona trasmesso il 7-2-2011 l' *"elenco recante dati sugli atti registrati dai notai presso l'Ufficio Territoriale di Verona 1 dal 01.01.2010 al 31.12.2010"*; pertanto, poiché la richiesta di inflizione della sanzione disciplinare era avvenuta in data 13-11-2012, ovvero a 21 mesi di distanza, era sopravvenuta la decadenza del potere disciplinare e la perenzione del procedimento.

La ricorrente assume che erroneamente la Corte territoriale ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla non perentorietà dei termini del procedimento disciplinare, atteso che l'art. 153 secondo comma della L.N., secondo cui il procedimento deve essere promosso *"senza indugio"*, è chiaramente strutturato nel senso di suscitare l'affidamento dell'interessato sulla prontezza della contestazione; inoltre sottolinea i principi di ragionevolezza e proporzionalità di matrice comunitaria, richiamati anche dall'art. 1 primo comma L. n. 241/1990; d'altra parte l'esorbitanza del suddetto periodo di tempo di 21 mesi risulta con evidenza, sul piano sistematico, dal ben più breve termine di giorni 90 di cui all'art. 14 secondo comma della L. n. 689/1981, dove è prescritto che, se la contestazione dell'addebito non può avere luogo immediatamente a ridosso della notizia dell'illecito disciplinare, comunque deve essere effettuata entro 90 giorni.

Il notaio M poi, sostiene che, se la clausola *"senza indugio"* fosse da intendere come suscettibile di legittimare l'estensione del termine fuori dai confini segnati dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, essa si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale

principio di certezza dei rapporti amministrativi che ha assunto, con le grandi riforme della P.A. intraprese agli inizi degli anni 90, valore ordinamentale fondamentale; egli quindi solleva un primo profilo di costituzionalità affermando che il referente di comparazione che può consentire di vagliare la trasmodanza del suddetto termine di 21 mesi è costituito dal richiamato termine di giorni 90 dell'art. 14 secondo comma della L. n. 689/1981, in coerenza con il principio di buon andamento della P.A. fissato dall'art. 97 Cost.

La ricorrente poi, premesso che la suddetta clausola dell'art. 153 secondo comma L.N. deve essere intesa nel senso e nei limiti di ragionevole prontezza dell'iniziativa disciplinare, afferma che, diversamente opinando, tale disposizione è incostituzionale per violazione dell'art. 23 Cost., autorizzando il legittimo sconfinamento nella sfera dell'integrità patrimoniale, restringendola oltre i limiti consentiti dalla riserva di legge.

Infine la ricorrente ritiene che, qualora la suddetta disposizione dell'art. 153 secondo comma L.N. dovesse essere interpretata come legittimante una abnorme dilatazione del termine per l'inizio del procedimento disciplinare, come nella fattispecie quello di 21 mesi, essa contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 Cost. e con il principio di affidamento, che costituisce una regola fondamentale posta a garanzia del nucleo intangibile dell'ordinamento; inoltre contrasterebbe con l'art. 117 primo comma Cost., che garantisce il primato, nella gerarchia delle fonti normative, dei principi dell'ordinamento comunitario, tra i quali certamente rientra il principio di "*legittimate expectation*".

Il motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata ha affermato che il ritardo con il quale era stata richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel novembre del 2012 nei confronti del notaio M , in presenza della risposta pervenuta al Consiglio Notarile di X nel febbraio 2011 da parte della Agenzia delle

Entrate della indicazione di tutti gli atti dei notai della Provincia che avevano richiesto una riliquidazione, e dunque non solo della posizione del notaio M , era stato ampiamente giustificato dalla complessità degli accertamenti che la vicenda aveva comportato, con la richiesta anche di collaborazione di altre amministrazioni, cosicché l'acquisizione delle notizie propedeutica alla valutazione se dare avvio al procedimento disciplinare non si era conclusa prima dell'ottobre 2011, quando l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato la richiesta del 26-9-2011 del Presidente del Consiglio Notarile di fornire *"notizie sul numero degli atti registrati nel 2011 dal notaio M e del numero di riliquidazioni operate dall'Agenzia stessa"*; da quella data, poi, si era reso necessario procedere alla verifica di quei dati per avere una compiuta cognizione dei fatti, cosicché, ha evidenziato la Corte territoriale, non era affatto vero che si potesse ritenere sussistente il decorso del termine di mesi 21, come invece sostenuto dal reclamante; inoltre la richiesta del procedimento nel novembre del 2012 trovava spiegazione anche nel comportamento ostruzionistico del notaio, che aveva impedito l'accesso nel proprio studio di alcuni membri del Consiglio Notarile onde procedere alle indagini ritenute al riguardo necessarie.

Pertanto l'accertamento in fatto della ordinanza impugnata, sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, induce ad escludere in radice la sussistenza del lamentato lasso di tempo di 21 mesi tra la pretesa cognizione degli elementi utili a promuovere un procedimento disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente e la richiesta di apertura del procedimento disciplinare stesso, avvenuta nel novembre 2012; tale rilievo comporta l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale sopra prospettata, che invero muove dal presupposto che l'art. 153 secondo comma della L. N. possa essere interpretato nel senso di legittimare un termine così ampio per promuovere il procedimento disciplinare.

Sotto ulteriore profilo deve poi richiamarsi l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono

ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, con la conseguenza che deve escludersi che l'art. 153 della L.N., nello stabilire che il procedimento disciplinare debba essere promosso senza indugio, fissi un termine di decadenza o di estinzione in relazione a tale procedimento (Cass. 20-7-2011 n. 15963; Cass. 23-1-2014 n. 1437).

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 93 *bis* e 144 secondo comma L.N., 1 e 7 L. n. 241/1990, sostiene che l'accesso ad uno studio notarile per fini ispettivi è previsto dall'art. 93 *bis* menzionato *"tramite il Presidente"* ovvero *"un componente delegato del consiglio"*; invece nella fattispecie l'accesso allo studio dell'esponente, senza alcun preavviso ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, era stato effettuato da cinque consiglieri in costanza di attività rogante ed in presenza di numerosa clientela, arrecando così grave turbamento; inoltre erroneamente l'ordinanza impugnata ha ravvisato elementi di negatività nell'atteggiamento del notaio nei confronti dell'attività ispettiva del Consiglio Notarile, ritenendo così recessiva la circostanza attenuante dell'assenza di precedenti disciplinari; in realtà l'esponente aveva collaborato con il Consiglio Notarile nelle forme corrette e lecite, rifiutando invece la collaborazione nelle forme vessatorie e scorrette pretese dal Presidente del Consiglio Notarile.

Il motivo è infondato.

In proposito si devono richiamare le argomentazioni rese dall'ordinanza impugnata, non oggetto di specifiche censure sul punto, in relazione sia alla mancanza di interesse del notaio M a sollevare tale doglianza, non avendo il professionista consentito l'accesso al proprio studio ai componenti del Consiglio Notarile incaricati di effettuare ivi l'ispezione, sia all'assenza di qualsiasi pregiudizio per il notaio in conseguenza del fatto che una ispezione nei suoi confronti venga effettuata collegialmente.

Tanto premesso, deve poi evidenziarsi l'infondatezza del profilo di censura relativo all'assenza di preavviso ai sensi dell'art. 7 della L. 7-8-1990 n. 241; infatti in tema di procedimento disciplinare a carico di notai tale comunicazione non è necessaria perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano *"ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento"*, e, dall'altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dall'art. 153 della L. 16-2-1913 n. 89, come sostituito dall'art. 39 del D.LGS. 1-8-2006 n. 249, il quale dispone che *"il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante"* (Cass. S.U. 31-7-2012 n. 13617).

E' opportuno inoltre richiamare, con riferimento alla normativa antecedente all'introduzione dell'art. 93 *bis* della L.N., la pronuncia di questa Corte 15-7-1998 n. 6908, secondo cui costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio Notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria; ed infatti l'art. A.4.1. lettera b) dei *"Principi di deontologia professionale dei notai"* – che costituiscono regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme sull'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del Consiglio Notarile ai sensi della L. 27-6-1991 n. 220 – espressamente prescrive tale dovere di collaborazione, stabilendo, in particolare, che il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio i dati e le informazioni in genere che gli sono richieste, riguardanti la propria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti del repertorio ed atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale; ne consegue che il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente

riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia professionale oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile, e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 della L.N.

In ogni caso deve evidenziarsi l'irrilevanza della delega dell'ispezione ad un collegio di notai anziché ad uno solo in ragione del numero di atti da esaminare, costituendo anzi tale delega una fonte di garanzia per il notaio di accertamenti più scrupolosi e completi.

Con il terzo motivo il notaio M deducendo violazione e falsa applicazione del principio generale "*nemo tenetur se detegere*", premesso di avere eseguito nel termine di legge il versamento integrale degli importi relativi alle riliquidazioni senza subire alcuna censura, assume che, allorché successivamente aveva compreso il motivo dell'accesso nel suo studio della suddetta commissione di cinque membri del Consiglio Notarile, il 22-6-2011 aveva presentato al Consiglio stesso l'elenco dei 178 avvisi di riliquidazione e le relative ricevute di pagamento, così collaborando con il Consiglio Notarile nelle forme ritenute corrette, rifiutando invece le forme vessatorie ed anomale illegittimamente imposte dal Consiglio stesso; pertanto l'esponente aveva correttamente invocato, sulla base di tali presupposti, il principio sopra richiamato, erroneamente applicato dalla Corte territoriale per avere palesemente frainteso la censura sollevata.

Il motivo è infondato.

Correttamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevante il sopra richiamato principio "*nemo tenetur se detegere*", in base al quale il notaio non può essere costretto a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto procedimento sanzionatorio; infatti l'obbligo del notaio di consentire ai Consigli Notarili distrettuali di accedere al proprio studio per esaminare tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine di controllare il regolare esercizio

della attività notarile è espressamente previsto dall'art. 93 *bis* della L.N.; e d'altra parte, considerato che, come pure rilevato dalla Corte territoriale, il notaio M aveva depositato, tramite il suo legale, a fronte di una richiesta in tal senso del Consiglio Notarile di X del 23-3-2011, 178 avvisi di liquidazione in data 22-6-2011, ovvero in epoca successiva all'infruttuoso accesso per lo svolgimento dell'ispezione (17-6-2011), ne consegue che il suddetto notaio con tale comportamento aveva sia pure implicitamente ammesso di essere obbligato a collaborare concretamente con il Consiglio Notarile, allorché quest'ultimo, nell'ambito delle sue istituzionali funzioni di controllo e vigilanza, gli aveva richiesto di poter accedere al suo studio onde esaminare la documentazione ritenuta rilevante a tal fine.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 93 primo comma n. 1 L.N., violazione del principio di buona fede in senso oggettivo, e dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sostiene che erroneamente il giudice di appello ha escluso l'intento vessatorio e ritorsivo nell'iniziativa di promovimento nei confronti dell'esponente del procedimento disciplinare in oggetto; infatti il ricorso al TAR Veneto era stato notificato al Consiglio Notarile il 6-4-2012, precedendo di otto mesi la richiesta di avvio del suddetto procedimento disciplinare; del pari, se è vero che l'infrazione della sanzione pecuniaria da parte dell'AGCOM era avvenuta il 30-5-2013, la relativa procedura era stata deliberata il 27-7-2013, dopo che l'Autorità Antitrust si era vista notificare, contemporaneamente al Consiglio Notarile, il ricorso al TAR, precedendo di circa 4 mesi l'iniziativa disciplinare del Presidente del Consiglio Notarile nei confronti dell'esponente; inoltre il notaio Mazza aveva inoltrato al Presidente del Consiglio Notarile in data 23-4-2007 una nota con la quale aveva contestato aspramente la direttiva del predetto Presidente ai notai veronesi di non derogare ai minimi tariffari.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

La Corte territoriale ha rilevato che la reclamante non aveva censurato le ragioni espresse dalla CO.RE.DI attinenti alla ponderazione con la quale era stata assunta l'iniziativa disciplinare, alle modalità concrete di attuazione degli accertamenti istruttori ed alla scelta dell'ispezione in forzata conseguenza dell'atteggiamento ostruzionistico del notaio, ed ha ritenuto quindi irrilevante l'ipotizzato movente ritorsivo sottostante alla decisione del Consiglio Notarile, dovendosi avere esclusivo riguardo alla verità dell'addebito; orbene tale autonoma "*ratio decidendi*" non è stata impugnata, rilievo che rende di per sé inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, i profili di censura relativi alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto questi ultimi non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della suddetta "*ratio decidendi*", alla cassazione della decisione stessa.

In ogni caso l'ordinanza impugnata ha svolto in relazione al motivo di censura in oggetto un accertamento di fatto (come già esposto nello svolgimento del processo) sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione del principio di imparzialità (art. 97 Cost.) e violazione e falsa applicazione del principio dell'"*intuitus personae*", affermando che soltanto l'esponente era stato sottoposto a procedimento disciplinare nell'ambito del distretto di Verona, nonostante che altri notai dello steso distretto avessero superato la soglia del 4% di riliquidazioni sul totale degli atti registrati; l'ordinanza impugnata ha quindi violato i sopra richiamati principi, considerato che il principio dell'"*intuitus personae*" opera per le valutazioni disciplinari nell'ambito dell'impiego privato, e non in quello pubblicistico, altrimenti derogandosi al principio di imparzialità nei rapporti amministrativi di cui all'art. 97 Cost.

Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato la inapplicabilità del principio di parità di trattamento in materia di responsabilità disciplinare, che si basa sulla natura di illecito del comportamento addebitato e sul giudizio di responsabilità soggettiva ad esso conseguente, essendo evidente che ogni comportamento astrattamente configurante un illecito disciplinare deve essere valutato alla luce delle specifiche circostanze che lo caratterizzano e che possono evidentemente essere diverse da caso a caso; del resto la stessa ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto della diversa percentuale di atti bisognosi di riliquidazione rogati da altri notai dello stesso distretto (intorno al 4%) rispetto alla percentuale degli atti rogati dal notaio M , pari al 36,38% nell'anno 2010 ed al 43,78% nell'anno 2011.

In ogni caso deve pure osservarsi che l'eventuale violazione, peraltro non provata, dell'obbligo di sanzionare altri notai per gli stessi illeciti ascritti alla ricorrente, non costituirebbe certamente una causa scriminante della responsabilità disciplinare accertata nei confronti di quest'ultima.

Con il sesto motivo il notaio M , denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 147 lettera a) della L.N. e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostiene che il giudice di appello ha ommesso di considerare la totale assenza di contenzioso dell'esponente con l'Amministrazione finanziaria, di contenzioso penale e di contenzioso con la clientela, elementi significativi della inesistenza di qualsiasi pregiudizio alla dignità ed alla reputazione personale ed al prestigio della classe notarile; invero la prassi delle riliquidazioni è di uso corrente tra i notai, e mai per queste ragioni sono state intraprese azioni disciplinari.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, affermando che l'assenza di altri contenziosi o pendenze nei confronti di un notaio non esclude di per sé la configurabilità dell'illecito, si è conformata all'orientamento di questa Corte, espressamente richiamato, cui si ritiene di dover aderire pienamente, secondo cui in

tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147 lettera a) L.N. prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, dovendosi escludere che il verificarsi di un'eco negativa nella comunità integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza (Cass. 13-10-2011 n. 21303).

Con il settimo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 147 lettera b) L.N., sostiene che la fattispecie contemplata dalla norma suddetta è costituita dalla non occasionalità della violazione, e che quindi tale non occasionalità non può essere considerata una semplice circostanza aggravante; pertanto erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la non occasionalità rilevi piuttosto come aggravante, tant'è che, a fronte di tale circostanza, ha ritenuto che, nel bilanciamento complessivo delle attenuanti e delle aggravanti, fosse recessiva l'attenuante dell'assenza di precedenti.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, ha ritenuto, come già evidenziato, la violazione dell'art. 147 lettera b) della L.N. nella condotta del notaio M estrinsecatasi nella reiterata ed abnorme erroneità nella determinazione delle imposte di un numero di atti talmente elevato da essere di per sé ingiustificabile; l'ordinanza impugnata, poi, nell'esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale, riguardante la dedotta erroneità della sanzione irrogata, ha valutato la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante dell'assenza di precedenti disciplinari, ritenendola peraltro in concreto recessiva rispetto al numero di atti per i

quali era stata accertata la erroneità della liquidazione delle imposte, alla perseveranza ultrannuale della condotta del notaio, anche dopo l'audizione presso il Consiglio Notarile, all'atteggiamento del notaio nei confronti dell'attività ispettiva del Consiglio Notarile ed alla incontestata assenza di profili di complessità nelle liquidazioni erronee; orbene da tali considerazioni è agevole rilevare che il giudice di appello non ha affatto valutato la non occasionalità della violazione come circostanza aggravante, essendosi invece limitato ad escludere nella fattispecie l'operatività della circostanza attenuante dell'assenza di precedenti disciplinari.

Con l'ottavo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 144 primo comma L.N., censura l'ordinanza impugnata per aver ritenuto, in occasione dell'esame del secondo motivo del reclamo incidentale, che la circostanza attenuante prevista dalla norma ora menzionata, che prevede la possibilità di applicare la pena pecuniaria in luogo della sospensione quando il notaio si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione commessa, non sarebbe stata applicabile in quanto la relativa questione non sarebbe stata ritualmente posta; invero nel reclamo principale, ed in particolare nel settimo motivo, detta questione era stata sollevata, evidenziando che nel termine di legge di giorni quindici erano stati eseguiti gli adempimenti consequenziali alla riliquidazione, tant'è che l'Amministrazione finanziaria non aveva preteso interessi di mora, né tantomeno aveva irrogato alcuna sanzione.

Infine la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 della L.N. come inteso dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite del 31-7-2012 n.13617, secondo cui è ammessa la "*reformatio in pejus*" della decisione adottata dalla CO.RE.DI., in quanto in contrasto con il principio di equità fissato nell'ordinamento comunitario dall'art. 41 della Carta di Nizza; aggiunge che il rispetto del principio di equità si imponeva anche sotto l'ulteriore profilo della indeterminatezza delle condotte sanzionabili previste dall'art. 147 lettere a) e b) della L.N.

Il motivo è infondato.

Invero dall'esame diretto del reclamo, ed in particolare del settimo motivo di esso, risulta che effettivamente, come ritenuto dalla Corte territoriale, non era stato formulato alcun motivo di appello, né era stata comunque sollevata la questione relativa alla possibilità della concessione dell'attenuante suddetta, cosicché correttamente è rimasta preclusa in quella sede una pronuncia al riguardo.

Con riferimento poi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, occorre anzitutto richiamare la sentenza delle S.U. di questa stessa Corte 31-7-2012 n. 13617 secondo cui nei procedimenti disciplinari a carico dei notai la facoltà di adire la Corte di Appello è attribuita dalla L.N. a tutte le parti, compresi i titolari di dell'azione disciplinare, con conseguente piena uguaglianza dei loro poteri di impugnazione, sicché la questione di legittimità costituzionale suddetta è manifestamente infondata.

Quanto poi al profilo della pretesa indeterminatezza della previsione dell'art. 147 lettera a) della L.N., si richiama in senso contrario la pronuncia di questa Corte 23-3-2012 n. 4720 secondo cui tale norma individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato delle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; ne consegue, da un alto, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall'altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice di merito, di concetti

giuridici indeterminati e clausole generali, può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto.

Infine è appena il caso di evidenziare l'inammissibilità della ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dell'art. 738 c.p.c. (richiamato dall'art. 158 L.N.) in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 CEDU come norma interposta in relazione all'art. 117 primo comma Cost.; invero tale questione è posta in riferimento al fatto che la Corte territoriale non avrebbe esaminato una memoria del 22-4-2014 dell'esponente che, in relazione al reclamo incidentale del Consiglio Notarile con il quale si era chiesta la "*reformatio in pejus*" della sanzione inflitta al notaio M dalla CO.RE.DI., invocava il principio di immutabilità della contestazione; secondo la ricorrente, quindi, la mancata valutazione di tale memoria avrebbe evidenziato la sperequazione della posizione del reclamante principale rispetto al reclamante incidentale; orbene l'inammissibilità di tale questione discende dal rilievo che la ricorrente non ha proposto alcun motivo di ricorso al riguardo, motivo che certo non può essere introdotto nella memoria ex art. 378 c.p.c., finalizzata invero solo ad illustrare i motivi di ricorso ritualmente proposti.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Infine ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro 3.500,00 per compensi, e dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma l'8-4-2015

Il Presidente



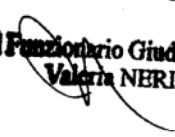
Il Consigliere estensore




Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 03 GIU. 2015


Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI